

Articolo 2

L'Associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano "C.A.I." ed uniforma il proprio statuto allo statuto ed al regolamento generale del C.A.I.

Nel presente Statuto il termine "Sezione" è da riferirsi all'Associazione di cui all'articolo 1.

I membri dell'associazione sono di diritto soci del C.A.I.

La bandiera dell'associazione è la bandiera tricolore nazionale; lo stendardo è di colore blu recante in argento lo stemma del C.A.I. e la scritta Club Alpino Italiano - Sezione di Como.

La bandiera e lo stendardo dell'associazione potranno intervenire a cerimonie e manifestazioni solo a seguito di una delibera del Consiglio Direttivo o del Presidente.

TITOLO II - SCOPI

Articolo 3

L'associazione ha lo scopo di promuovere soprattutto nell'ambito della Regione Lombardia la conoscenza, lo studio e la tutela della montagna al fine della promozione e dello sviluppo dell'alpinismo, della speleologia, dello scialpinismo, dell'alpinismo giovanile, dell'escursionismo, del torrentismo e di quant'altro inerente l'attività alpinistica in ogni sua forma, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice Terzo Settore), aventi ad oggetto:

1. attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
2. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (lett. e)
3. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);
4. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (lett. i);

L'associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del d.Lgs 3 luglio 2017 n.117.

Le attività sono svolte principalmente a favore di associati, ma possono coinvolgere anche loro familiari o terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Articolo 4

L'associazione persegue tale scopo mediante:

- l'attrezzatura ricettiva della montagna realizzata con opere proprie (rifugi, capanne, bivacchi fissi, sentieri, ecc.) o stipulando accordi con terzi (affiliazione alberghi, istituzione di stazioni, ecc.) e l'attrezzatura turisticoalpinistica della montagna.
- la frequentazione della montagna sia direttamente, mediante l'organizzazione per i soci di attendamenti, accantonamenti, gite sociali, raduni, celebrazioni, trofei sociali ecc., sia indirettamente con la propaganda e le pubblicazioni di cui al successivo capoverso.
- la conoscenza della montagna incoraggiando studi, ricerche, esplorazioni in ogni campo, tanto scientifico, che pratico; pubblicando, d'accordo con l'organizzazione centrale e periferica del C.A.I., monografie alpinistiche e scientifiche, guide di itinerari e manuali, notiziari informativi, ecc.; curando l'istituzione di una biblioteca specializzata, di una cartoteca, di una fototeca e di una cineteca;
- la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, culturale ed artistico della montagna e le iniziative a ciò inerenti;
- la preparazione tecnica dei soci, istituendo e diffondendo scuole di alpinismo, di scialpinismo, di speleologia, di alpinismo giovanile, di escursionismo e di torrentismo;



- l'educazione alpinistica, l'informazione sulla sicurezza in montagna, la propaganda e la difesa degli ideali alpinistici con adunanze, letture, conferenze, spettacoli, mostre ed altre iniziative atte a diffondere la conoscenza e la passione per la montagna, in particolar modo nei confronti dei giovani;
- ogni altra attività che a giudizio del Consiglio Direttivo corrisponda alle finalità del Club Alpino Italiano, oltre ad eventuali opere filantropiche o di valorizzazione economica a favore delle popolazioni delle regioni montane, eventualmente anche in collaborazione con altri enti, finalizzate al perseguimento degli scopi di cui all'articolo 3, incluse quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Articolo 5

L'associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica, aconfessionale.

TITOLO III - SOCI

Articolo 6

I soci dell'associazione sono onorari, benemeriti, ordinari, famigliari e giovani, secondo quanto stabilisce lo Statuto del C.A.I. Non è ammessa l'istituzione di altre categorie di Soci.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Detti volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 7

Chiunque intenda divenire Socio deve presentare domanda, su apposito modulo fornito dall'associazione, al Consiglio Direttivo; per i minori la domanda deve essere firmata da chi esercita su di essi la potestà; nella domanda devono essere indicati i requisiti richiesti per l'appartenenza alle rispettive categorie di Soci.

Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione e la stessa si intende tacitamente accettata decorsi 3 mesi dalla data di presentazione.

In caso di avveramento della condizione risolutiva esercitata dal Consiglio Direttivo della Sezione, chi ha presentato la domanda di adesione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Proibiviri.

Sia in sede di ammissione all'Associazione sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale.

L'ammissione ha luogo durante tutto l'anno. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto anche per l'anno successivo. L'iscrizione annuale del Socio deve essere espressa in forma esplicita mediante il pagamento della relativa quota. Intervvenuto il rinnovo, in nessun caso è prevista la restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Il Socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto dell'Associazione, lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I., nonché ogni delibera dei relativi organi.

Articolo 8

I Soci sono tenuti a versare all'Associazione, la quota di iscrizione (comprensiva del costo della tessera) e la quota annuale, nella misura che verrà stabilita anno dopo anno per le rispettive categorie dall'Assemblea entro il 30 giugno di ciascun anno a valere per l'anno successivo; il versamento della quota annuale deve essere effettuato entro il 31 marzo.

Articolo 9

I diritti e gli obblighi dei Soci sono quelli stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I.

Il Socio ha diritto di consultare i materiali bibliografici in sede, di usufruire dei servizi organizzati dall'Associazione e di ricevere le eventuali pubblicazioni editate da questa, il tutto alle condizioni stabilite dall'Associazione medesima.

Il Socio riceve dall'Associazione la tessera di riconoscimento.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente e presso la sede sociale, entro 30 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire sia con modalità telematiche che cartacee, senza la possibilità di estrarre oppure ottenere copia o duplicato dei dati, salvo che ciò non sia consentito dalla legge.

Articolo 10

La qualità di Socio si perde per morte (o per estinzione trattandosi di Ente), per dimissioni, per morosità o per radiazione così come previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I.

Articolo 11

Il Socio che entro il 31 marzo non abbia provveduto al pagamento della quota associativa è automaticamente sospeso nei diritti a lui spettanti in relazione alla sua qualità di socio dell'Associazione.

Articolo 12

Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione del C.A.I.; il trasferimento da una Sezione ad un'altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, avviene tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede legale dell'Ente ed ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.

L'Associazione riconosce l'anzianità di iscrizione originaria ai soci provenienti da altre sezioni del C.A.I.

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio che tenga un contegno non conforme ai principi informatori del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

Contro i provvedimenti disciplinari, il Socio può presentare ricorso a norma del Regolamento Generale del C.A.I. e del Regolamento disciplinare.

La competenza per l'irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio Direttivo sezionale. Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo sarà obbligatoriamente comunicato al CDC, che provvede alla eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il CDC restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

TITOLO IV ORGANI E ULTERIORI CARICHE DELL'ASSOCIAZIONE**Articolo 14**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti e l'eventuale Organo di Controllo

Sono inoltre previste le seguenti ulteriori cariche associative:

- Vicepresidente
- Tesoriere
- Segretario
- Delegati

Articolo 15

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, fatte salve specifiche previsioni normative, e non possono essere affidate che a Soci maggiorenni, ordinari e famigliari, iscritti all'Associazione da almeno due anni. Costituiscono ulteriori requisiti: non aver riportato condanne per un delitto non colposo, essere privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale, essere persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

Capo I. ASSEMBLEA**Articolo 16**

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; essa rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o dissenzienti.

L'Assemblea:

- elegge i Consiglieri, i Revisori dei Conti, l'Organo di Controllo, ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, i Delegati;
- delibera annualmente sul programma dell'Associazione, sulla quota associativa, sulla relazione del Presidente e sui bilanci consuntivo e preventivo;
- delibera sull'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- delibera sulla fusione o scissione della sezione, sullo scioglimento dell'Associazione e conseguente devoluzione del patrimonio, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;
- delibera su ogni altra questione che venga inserita nell'Ordine del Giorno dal Consiglio Direttivo o su proposta sottoscritta da almeno 100 Soci aventi diritto al voto, da presentarsi al Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre per la successiva Assemblea ordinaria.

Articolo 17

L'Assemblea in seduta ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, la determinazione della quota associativa annuale e per la elezione delle cariche sociali; può essere inoltre convocata in seduta straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.



L'Assemblea in seduta straordinaria deve essere convocata senza indugio quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei Soci, il CDC (Comitato Direttivo Centrale), il CDR (Comitato Direttivo Regionale), il Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione o l'Organo di Controllo, ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore; se il Consiglio Direttivo non vi provveda entro trenta giorni dalla richiesta, potrà direttamente provvedervi il Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea e, ove esistesse, sul notiziario o bollettino ritenuto ufficiale dal Consiglio Direttivo e/o in alternativa sulla stampa locale ritenuta sufficientemente divulgata a giudizio del Consiglio Direttivo. A giudizio del Consiglio Direttivo può essere eventualmente inviato avviso scritto, tramite servizio postale o equivalente, ad ogni Socio avente diritto, ed obbligatoriamente in formato elettronico via e-mail o PEC.

Nell'avviso devono essere indicati gli argomenti messi all'ordine del giorno ed il giorno, il luogo e l'ora della convocazione.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- sia utilizzato uno strumento idoneo e affidabile per le votazioni, incluse quelle segrete;

I bilanci consuntivo e preventivo devono essere depositati presso la segreteria dell'Associazione e pubblicati sul sito web dell'associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per la relativa Assemblea.

Articolo 18

Hanno diritto di partecipare e votare all'Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

Il diritto di voto è esteso anche ai soci minorenni, ma l'esercizio di tale diritto è riservato a chi esercita la relativa responsabilità genitoriale

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Soci, che non siano componenti del Consiglio Direttivo; ogni socio non può portare più di tre deleghe.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono votare nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci consuntivi, né in genere su questioni attinenti alla loro responsabilità.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia, in seconda convocazione - che potrà tenersi anche ad un'ora di distanza dalla prima - l'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 19

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e se necessario tre Scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere accertare il diritto d'intervento dell'Assemblea.

Articolo 20

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Tuttavia:

- le deliberazioni concernenti l'alienazione, la costituzione di vincoli reali sugli immobili, le modifiche statutarie, la fusione, la scissione e la trasformazione dell'associazione, debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei votanti e alla presenza di almeno un venticinquesimo degli associati aventi diritto;



- la deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre/quarti di tutti gli aventi diritto al voto;

Le elezioni alle cariche sociali si fanno esclusivamente a scheda segreta.

Ciascun elettore può esprimere un numero di preferenze pari o inferiore al numero di posti disponibili per una determinata carica.

Al fine di garantire un adeguato livello di rappresentanza, per qualsiasi carica elettiva collegiale occorre che ciascun candidato consegua un numero di preferenze almeno pari al 10% degli aventi diritto presenti di persona o per delega.

Articolo 21

Durante la votazione è vietata nella sala delle votazioni qualsiasi forma di propaganda.

La votazione avverrà per cariche separate ed il Consiglio Direttivo dovrà predisporre le schede elettorali per tutte le liste presentate nel termine previsto di sette giorni prima la data dell'Assemblea.

Ogni socio ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile e candidato o comunque palesemente resosi disponibile alla carica.

A parità di voti risulterà eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione e, a parità di anzianità di iscrizione, il più anziano di età.

Non sono eleggibili alle cariche sociali coloro che rivestono incarichi retribuiti presso l'Associazione, o comunque ne dipendono, ed i Soci di età inferiore agli anni diciotto o interdetti.

Articolo 22

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine e le modifiche allo Statuto acquisteranno efficacia solo dopo l'approvazione da parte del CC del C.A.I. a norma dello Statuto del C.A.I.

Capo 2. CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è composto da 15 Consiglieri tutti eletti dall'Assemblea tra i Soci della Sezione.

Nella prima seduta del Consiglio Direttivo successiva all'Assemblea sono eletti fra gli stessi ed a maggioranza, il Presidente ed il Vicepresidente e nominati, anche al di fuori del Consiglio Direttivo, il Tesoriere ed il Segretario.

Del Consiglio Direttivo e con diritto di voto fanno parte, oltre ai 15 componenti eletti dall'Assemblea, anche i Reggenti in carica delle Sottosezioni (o loro Delegati e Consiglieri con incarico scritto del Reggente medesimo).

Articolo 24

Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione salvo la competenza dell'Assemblea (ex articolo 16 del presente Statuto) ed in genere salvo le limitazioni contenute nel presente Statuto e nello Statuto e Regolamento Generale del C.A.I.

In particolare, ferma restando la predetta generale competenza, il Consiglio:

- redige annualmente il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, e delibera sulla relazione del Presidente, da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- Predisporre anche la relazione di missione quale ETS, che presenta all'Assemblea per l'approvazione, unitamente alle relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e dell'eventuale Organo di controllo;
- convoca l'Assemblea;

- determina la data e le modalità delle elezioni alle cariche sociali;
- propone all'Assemblea il programma annuale di attività dell'Associazione nonché la determinazione della quota associativa annuale;
- prende le decisioni necessarie per attuare le deliberazioni assembleari;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- autorizza il Presidente a firmare gli atti negoziali riguardanti l'Associazione, determinandone comunque i poteri;
- delibera sulle domande di associazione di nuovi Soci;
- propone incaricati o commissioni allo svolgimento di determinate attività sociali, determinandone i limiti di spesa ed effettuandone le relative assegnazioni di fondi;
- delibera la costituzione e lo scioglimento di Sottosezioni e Gruppi;
- approva eventuali regolamenti interni relativi a gruppi, scuole, utilizzo di propri beni mobili e/o immobili, rimborsi spese e altre tipologie similari.

Qualora il Consiglio Direttivo debba deliberare su argomenti particolarmente inerenti una Sottosezione, deve preventivamente sentire il Reggente, convocandolo a tal fine in apposita riunione.

Articolo 25

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi, su convocazione del Presidente; la riunione deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

È convocato mediante e-mail o PEC contenente l'ordine del giorno, inviata almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà dei Consiglieri dell'Associazione.

L'adunanza del consiglio direttivo è indetta e presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente; in assenza di entrambi, dal consigliere con maggiore anzianità di iscrizione e, a parità di anzianità di iscrizione, dal più anziano di età.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti, prevale quello del Presidente.

Il Consigliere che senza giustificato motivo si assenta a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo potrà essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Capo 3. PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Articolo 26

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio nonché la firma sociale. I poteri di rappresentanza possono essere delegati con il consenso del Consiglio Direttivo.

Può esercitare poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione conferitigli dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente in caso di urgenza può prendere i provvedimenti provvisori nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'organo nella sua prima riunione successiva.

Articolo 27

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza o impedimento.

Capo 4. TESORIERE E SEGRETARIO

Articolo 28

Il Tesoriere redige i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre al Consiglio Direttivo ed ai Revisori dei Conti per la verifica ed all'Assemblea per l'approvazione.

Cura l'amministrazione dell'Associazione nelle sue diverse esplicazioni e su mandato del Consiglio Direttivo può disporre sulle disponibilità liquide ed anche allo scoperto nell'ambito delle facilitazioni o crediti goduti dall'Associazione.

Il Segretario sotto la direzione del Presidente compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, che sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario medesimo, previa approvazione da parte del Consiglio; dà attuazione alle deliberazioni di quest'organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'Associazione.

Capo 5. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 29

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri, eletti dall'Assemblea; il Collegio stesso elegge un proprio Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della contabilità sociale, e si riunisce almeno una volta ogni sei mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche il diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Articolo 30

L'Organo di controllo, costituito in presenza dei previsti requisiti, esercita le funzioni ad esso attribuitegli dalla legge ed è previsto che sia monocratico.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs 117/17 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) la revisione legale dei conti.

In tal caso esso è composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie, ed attesta che il bilancio sociale, ove ne sia prevista la formulazione, sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

È eletto dall'Assemblea dei Soci e scelto anche tra non soci, dura in carica tre anni, è rieleggibile, possiede il requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali ed ha il diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei Soci.

L'Organo di controllo deve esercitare le proprie funzioni verbalizzando le attività svolte.

È compito dell'Organo di controllo:

- a) l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;
- b) il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi della Sezione;
- c) la vigilanza sul rispetto dello Statuto e dell'eventuale Regolamento;
- d) la convocazione dell'Assemblea dei Soci, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio direttivo.

Capo 6. I DELEGATI

Articolo 31

I Delegati rappresentano l'Associazione all'A.D. - Assemblea nazionale dei delegati del C.A.I. - e all'A.R.D. - Assemblea del Gruppo Regionale C.A.I. della Lombardia.

Non vi è incompatibilità tra la carica di Vicepresidente, Consigliere o Revisori dei Conti e la carica di Delegato.

Articolo 32

Prima di ogni Assemblea dei Delegati (AD) o di Assemblea del gruppo regionale (A.R.D.), il Presidente può convocare una riunione del Consiglio Direttivo, allargata a tutti i Delegati, per discutere gli argomenti iscritti nei relativi ordini del giorno.

Capo 7. DURATA DELLE CARICHE SOCIALI

Articolo 33

La durata in carica del Presidente, del Vicepresidente e dei Consiglieri è di un triennio.

Ogni anno scadono i Consiglieri di carica più remota limitatamente al numero di cinque, in modo che il Consiglio Direttivo si rinnovi per un terzo dei suoi componenti ogni anno.

In caso di nomina simultanea dell'intero Consiglio Direttivo, alla fine del primo e del secondo anno del triennio verranno sorteggiati i cinque Consiglieri che devono scadere.

Qualora il Presidente, all'atto della sua elezione, avesse già maturato uno o due anni da Consigliere dalla propria ultima nomina, detta anzianità verrà attribuita al Consigliere eletto o rinominato col minor numero di voti ottenuti alla sua ultima elezione. Se a seguito di tali criteri di valutazione risultasse più di un Consigliere, la scelta avverrà con sorteggio tra gli stessi.

Qualora il Vicepresidente, all'atto della sua elezione, avesse già maturato uno o due anni da Consigliere, le due cariche ricoperte non potranno superare complessivamente i tre anni.

Articolo 34

Il Presidente può essere rieletto per una sola volta; può essere successivamente rieletto soltanto se sia trascorso un intervallo di almeno un anno.

Qualora il numero dei membri del Consiglio Direttivo (ad esclusione dei Reggenti delle Sottosezioni) si riduca per qualsiasi ragione a meno di otto, si dovrà convocare entro un mese l'Assemblea dei Soci per procedere alla elezione dei componenti mancanti.

E' vietato il ricorso alla cooptazione. Non è considerata cooptazione l'ipotesi in cui ai consiglieri cessati subentrino i primi tra i non eletti nel corso dell'ultima elezione, nell'ordine di preferenza risultante dalla graduatoria finale.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti ovvero l'Organo di controllo ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, provvede a detta convocazione.

Qualora uno degli eletti alle cariche sociali rassegni le proprie dimissioni o lasci comunque vacante il suo posto nel corso dell'anno, la prima successiva Assemblea provvederà alle elezioni per surrogarlo, ma solo nel caso in cui non vi siano candidati disponibili nella graduatoria finale dell'ultima elezione assembleare. Il nuovo eletto assume l'anzianità di carica di colui che sostituisce.

Articolo 35

I Revisori dei Conti ed i Delegati durano in carica un anno e sono rieleggibili. Il Tesoriere ed il Segretario durano in carica un anno e sono rinominabili.

TITOLO V PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI - BILANCI

Articolo 36

Il patrimonio sociale è costituito da tutte le attività, tra cui somme liquide, beni mobili ed immobili, crediti, di proprietà dell'Associazione.

È costituito altresì dal fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statuari.

Articolo 37

Le entrate sociali ordinarie sono costituite:

- dalle quote associative;
- dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte;
- dai contributi di soci benemeriti e di Enti pubblici e privati;
- da donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117;
- da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.

Articolo 38

L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre, gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.

Articolo 39

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

In caso di scioglimento dell'Associazione, ed esaurita la fase di liquidazione a norma degli articoli 30 C.C. 11/21 disp. Att. C.C., l'intero suo patrimonio residuo verrà devoluto, su designazione dell'assemblea e previo parere positivo dell'Ufficio di controllo, al Raggruppamento Regionale o Provinciale di appartenenza, purché costituito in ETS. Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più sezioni, purché costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro Raggruppamento. È escluso qualsiasi riparto di attività fra i Soci; non è ammessa la distribuzione, anche in forma indiretta, ai soci, lavoratori, collaboratori, fondatori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche parziale ed in qualsiasi forma, di utili o di avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della sezione.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

TITOLO VI SOTTOSEZIONI - GRUPPI

Articolo 40

L'Associazione può costituire una o più Sottosezioni, su richiesta di almeno cinquanta soci maggiorenni.

Può costituire nel proprio seno Gruppi organizzati di soci - su richiesta di almeno venticinque soci maggiorenni - che intendano sviluppare in particolare una delle attività statutarie dell'Associazione, o comunque un'attività compatibile con i fini dell'Associazione stessa.

La costituzione delle Sottosezioni e dei Gruppi deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che ne deve anche ratificare i regolamenti; la costituzione delle Sottosezioni deve essere altresì approvata dal Direttivo Regionale (CDR)

Articolo 41

Le Sottosezioni avranno un proprio regolamento redatto con l'osservanza delle norme dello Statuto, del Regolamento Generale del C.A.I. e del presente Statuto.

Ciascuna Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

Articolo 42

Le Sottosezioni sono dirette ed amministrate da un Consiglio Direttivo presieduto da un Reggente nominato dal Consiglio Direttivo della Sottosezione.

Il Reggente della Sottosezione fa parte anche del Consiglio Direttivo della Sezione con diritto di voto, tranne che per l'elezione del Presidente e del Vicepresidente della Sezione stessa.

Per il loro coordinamento con l'Associazione, le Sottosezioni dipendono dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Entro venti giorni dalla nomina i nomi dei componenti del Consiglio Direttivo della Sottosezione dovranno essere comunicati per ratifica al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Articolo 43

Le convocazioni, lo svolgimento delle Assemblee dei Soci, le adunanze del Consiglio Direttivo della Sottosezione, e di quelle di eventuali Commissioni nominate in seno alla Sottosezione, come pure l'amministrazione del proprio patrimonio, sono disciplinate dal Regolamento interno delle Sottosezioni.

L'Assemblea dei Soci delle Sottosezioni deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il mese di marzo con preavviso di almeno quindici giorni al Consiglio Direttivo della Sezione, il quale può delegare ad intervenire i propri rappresentanti.

L'Assemblea nomina il Consiglio Direttivo della Sottosezione che è presieduto da un Reggente e composto da non meno di cinque e non più di undici Consiglieri, i cui nomi vengono comunicati alla Sezione.

Articolo 44

I soci annuali delle Sottosezioni pagano all'Associazione una quota il cui ammontare verrà stabilito dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione proposta dal Consiglio Direttivo della stessa, dopo aver sentito il parere dei Reggenti delle Sottosezioni.

Nella determinazione della quota si terrà conto di quella stabilita per i Soci dell'Associazione, diminuita di un'aliquota destinata a contribuire alle spese della Sottosezione.

Articolo 45

Le Sottosezioni, una volta costituite, sono dotate di soggettività distinta da quella dell'Associazione, e conseguentemente di autonomia patrimoniale.

Per le obbligazioni assunte dalla Sottosezione, questa ne risponde nei confronti sia dell'Associazione, sia dei Soci e dei terzi, la Sottosezione con il suo patrimonio e le sue obbligazioni risponde anche personalmente e solidamente alle persone che hanno agito in nome e per conto della Sottosezione.

La Sottosezione è comunque tenuta a presentare al Consiglio Direttivo della Sezione entro Marzo, il rendiconto economico - patrimoniale dell'esercizio precedente.

Articolo 46

La Sottosezione potrà essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea dei propri Soci o per deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Avvenuta tale delibera del Consiglio Direttivo è ammesso in prima istanza un ricorso al Collegio regionale dei probiviri da parte della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo della Sottosezione entro trenta giorni dalla comunicazione per raccomandata della deliberazione di scioglimento; in seconda istanza è ammesso un ulteriore ricorso, entro trenta giorni dalla deliberazione del Collegio regionale dei probiviri, al Collegio nazionale dei probiviri.

Con la deliberazione di scioglimento sono nominati uno o più liquidatori; ad avvenuto esaurimento della liquidazione il residuo patrimonio della Sottosezione sarà preso in consegna ed amministrato per due anni dall'Associazione nell'eventuale possibile ricostituzione della Sottosezione; decorso tale periodo le attività residue saranno incamerate nel patrimonio dell'Associazione.

Articolo 47

Quando i Soci di una Sottosezione, per due anni consecutivi, si riducono al di sotto del numero minimo di cinquanta, la Sottosezione può essere sciolta su delibera del Consiglio Direttivo della Sezione.

In tal caso e salvi pur sempre i ricorsi di cui articolo 46, il Consiglio Direttivo della Sezione provvede alla nomina del o dei liquidatori; anche in tal caso trova applicazione il secondo comma dell'articolo 46.

Articolo 48

I Gruppi di Soci costituiti nell'ambito dell'Associazione non hanno distinta soggettività, ma solo autonomia contabile nei limiti dei fondi messi a loro disposizione dal Consiglio Direttivo, ove lo ritenga, o comunque anche da terzi, salvo in ogni caso l'obbligo di rendiconto.

I Gruppi possono essere sciolti in qualunque momento dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Articolo 49

Le controversie relative alla vita dell'Associazione che dovessero insorgere fra Soci, o fra Soci ed organi dell'Associazione, o fra Sottosezioni e l'Associazione, non potranno venire deferite

all'Autorità Giudiziaria se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione da effettuarsi dall'organo competente entro sessanta giorni dalla presentazione di motivato ricorso allo stesso.

Organi competenti ad esperire il tentativo sono:

- il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei Conti, per le controversie fra Soci;
- il Collegio regionale dei probiviri per le controversie fra Soci ed organi dell'Associazione, o tra Sottosezioni e l'Associazione.

Articolo 50

Contro le deliberazioni degli organi sezionali che si ritengano in violazione del presente Statuto o dello Statuto e Regolamento Generale del C.A.I., è data possibilità di ricorso, a norma del Regolamento disciplinare del C.A.I.

TITOLO VIII DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 51

L'adeguamento del presente Statuto alle modifiche dell'ordinamento della struttura centrale è atto dovuto; è quindi adottato dal Consiglio direttivo della sezione con propria delibera, da portare ad approvazione dell'assemblea dei soci nella prima seduta utile.

Articolo 52

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applica lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I., la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'iscrizione/migrazione dell'associazione nel RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui l'associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Eventuali modifiche statutarie secondarie o non impattanti, richieste dagli uffici preposti alla migrazione al RUNTS, potranno essere apportate in via provvisoria da parte del Consiglio Direttivo o, in caso di urgenza, dal Presidente, ex art. 26 del presente statuto, ma saranno oggetto di specifica approvazione e validazione sia da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo che da parte della prima assemblea dei soci successiva.

Il su esteso testo è stato approvato dalla Assemblea dei Soci della Sezione di Como del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno 26 maggio 2022.

